



UISP REGIONALE UMBRIA



LEGA CALCIO



COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL GIORNO 09/03/2010

*** SOMMARIO ***

- **Campionato Regionale**
 - a) Risultati 2[^] Ritorno
 - b) Classifiche
 - c) Provvedimenti disciplinari
 - d) Calendario 3[^] Ritorno
- **Rappresentative**
 - a) Risultati gare 3[^] giornata
 - b) Classifica
 - c) Provvedimenti disciplinari
 - d) Calendario gare 4[^] giornata
- **Coppa Umbria**
 - a) Risultati gare quarti andata
 - b) Provvedimenti disciplinari
 - c) Calendario gare quarti ritorno
- **Delibere Commissione II[^] Istanza**
- **Delibera Consiglio Regionale di Lega**

**I comunicati ufficiali della Lega Regionale Calcio Umbria
sono presenti sul sito internet: www.uisp.it/umbria**

Sede: C.so V.Emanuele II^o, 6 – 06055 – Marsciano (PG) Tel. 075 8749439 fax 075 8744126
e-mail lcrumbria@uisp.it sito internet www.uisp.it/umbria
Orario ufficio: martedì – giovedì – venerdì 16.00 - 18.30

Risultati Gare 2^ giornata ritorno

Girone A

Com.to	Società 1^Nominata	Com.to	Società 2^Nominata	
TR	A.E.T.	ORV	ORVIETANA AMAT	4 - 2
PG	SAFI AUTOTIPO	FOL	H. VILLA VERDE	0 - 0

Girone B

Com.to	Società 1^Nominata	Com.to	Società 2^Nominata	
TRA	ARCI CHIANACCE	TR	AMAT STRONCONE	1 - 1
PG	POL.VA SANT'ENEA	FOL	GS SASSONIA	0 - 6

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DIFFIDATI

Bistocchi Enrico
Mencarino Valentino
Solini Andrea
Rossi Francesco
Carloni Cesare
Cerquini Gabriele
Sensi Marco
Mariucci Daniele
Giancarlini Cristiano
Lucarelli Michele
Nocchi Danilo

SOCIETA'

A.E.T
Amat. Orvietana
 "
Safi Autotipo
Hotel Villa Verde
 "
 "
 "
Amat. Stronccone
 "
G.S. Sassonia

ESPULSI

Menicozzi Mirco
Romagnoli Stefano

SOCIETA'

Arci Chianacce
G.S. Sassonia

GIORNATE

GG.1 art.127
RD
GG.1 art.128
RD

CLASSIFICA GIRONI

Girone A

Com.to	Società	Punti	G.D.	R.F.	R.S.	Disciplina
TR	A.E.T.	8	5	10	5	8
PG	SAFI Autotipo	7	5	7	3	7
FOL	Hotel Villa Verde	5	5	4	4	11
ORV	Orvietana Amatori	0	5	4	13	14

Girone B

Com.to	Società	Punti	G.D.	R.F.	R.S.	Disciplina
FOL	G.S. Sassonia	8	5	12	3	14
TRA	G.S.Arci Chianacce	6	5	4	2	16
TR	Amatoriale Stronccone	4	5	7	7	7
PG	Pol.va S. ENEA	2	5	6	17	11

**CALENDARIO GARE
GIRONE A 3^ GIORNATA RITORNO**

COM.	1^ NOMINATA	COM.	2^ NOMINATA	DATA/ ORA	CAMPO
FOL	HT VILLA VERDE	ORV	ORVIETANA AMA	SAB 13/03 15,00	VIOLE DI ASSISI
TR	A.E.T.	PG	SAFI AUTOTIPO	SAB 13/03 15,00	CESI

GIRONE A 3^ GIORNATA ANDATA

COM.	1^ NOMINATA	COM.	2^ NOMINATA	DATA/ ORA	CAMPO
TRA	ARCI CHIANACCE	PG	POL.VA S.ENEAS	SAB 13/03 15,00	CHIANACCE DI CORTONA
FOL	G.S.SASSONIA	TR	AMAT STRONCONE	SAB 13/03 14,30	CAMPO DI MARTE (Foligno Zona Cimitero)

**COPPA UMBRIA
RISULTATI GARE QUARTI RITORNO**

Com.to	Società 1^Nominata	Com.to	Società 2^Nominata	Risultato
PG	AC FALDO	TR	PRO ARCI	3 - 1
PG	MONTEMORCINO	FOL	N. STELLA ROSSA	1 - 1
PG	FC TORGIANO	TRA	POZZUOLO	2 - 1
PG	SPORTING BAR	FOL	COL BAS	2 - 2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMONITI

**Rayè Nicolò
Vitiello Simone
Poderini Andrea
Papini Simone
Rossi Jacopo
Merendoni Emanuele
Petterini Marco
Fasi Carlo
Arcaleni Fabio
Abenante Luigi
Caponi Leonardo
Belia Alessandro
Costantini Simone
Fiorucci Roberto
Santi Luca
Chiaretti Carlo
Valeri Andrea**

SOCIETA'

**AC Faldo
Pro Arci
Montemorcinò
"
"
N. Stella Rossa
"
FC Torgiano
Pozzuolo
"
Sporting Bar
"
"
"
Col Bas
"
"**

ESPULSI

**Taschini Simone
Aliotta Michele
Penchini Daniele
Gili Massimiliano**

SOCIETA'

**FC Torgiano
Pozzuolo
Sporting Bar
Col Bas**

GIORNATE

**1 gg. art. 127 RD
1 gg. art. 127 RD
1 gg. art. 126 RD
1 gg. art 126 RD**

CALENDARIO GARE QUARTI RITORNO

COM.	1^ NOMINATA	COM.	2^ NOMINATA	DATA/ ORA	CAMPO
TR	PRO ARCI	PG	AC FALDO	DA COMUNICARE	DA COMUNICARE
FOL	N. STELLA ROSSA	PG	MONTEMORCINO	DA COMUNICARE	DA COMUNICARE
TRA	POZZUOLO	PG	FC TORGIANO	SAB 27/03 15,00	POZZUOLO (CAST.LAGO)
FOL	COL BAS	PG	SPORTING BAR	DA COMUNICARE	DA COMUNICARE

TORNEO RAPPRESENTATIVE

RISULTATI GARE 4^ GIORNATA

Società 1^Nominata	Società 2^Nominata	RISULTATO
RAPP.VA ORVIETO	RAPP.VA PERUGIA	2 - 4
RAPP.VA TERNI	RAPP.VA TRASIMENO	2 - 3
RAPP.VA FOLIGNO	RIPOSA	

CLASSIFICA

Com.to	Società	Punti	G.D.	R.F.	R.S.	Disciplina
FOL	RAPPR.VA FOLIGNO	6	3	10	3	6
TRA	RAPPR.VA TRASIMENO	5	4	7	4	9
PG	RAPPR.VA PERUGIA	4	3	5	3	5
TR	RAPPR.VA TERNI	1	3	4	6	14

CALENDARIO GARE 5^ GIORNATA

1^ NOMINATA	2^ NOMINATA	DATA/ORO	CAMPO
RAPP.VA PERUGIA	RAPP.VA FOLIGNO	Giov. 18/03/10 21,00	PRETOLA
RAPP.VA ORVIETO	RAPP.VA TERNI	Merc. 17/03/10 20,45	ANTISTADIO CICONIA (SINT.)
RAPP.VA TRASIMENO	RIPOSA		

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

AMMONITI
Gnagnarini Giulio
Balio Marco
Benda Fabrizio
Giannetti Gianni
Porrazzini Emiliano
Centinari Fabrizio

SOCIETA'
Rapp.va Orvieto
"
Rapp.va Perugia
"
Rapp.va Terni
"

ESPULSI
Provenzani Marco
Cienciosi Michele

SOCIETA'
Rapp.va Orvieto
Rapp.va Trasimeno

GIORNATE
GG 1 art. 126 RD
GG 1 art. 126 RD

DECISIONE N° 10/2009-10

La Commissione d'Appello di II° Grado Regionale composta da:

Sig. TENACE LUIGI	Responsabile
Sig. FASANO MICHELE	Componente
Sig. LUIGETTI FLAVIO	Componente
Sig. FRESSOIA ALFREDO	Componente
Sig:MARTELLI RICCARDO	Componente

Nel Reclamo proposto da ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN LORENZO(Terni) ,con AR del 13.02.2010 e pervenuta a questa Commissione,dopo deposito di avviso lasciato nella cassetta delle lettere, dalle Poste, il 15 Febbraio e ritirato, per motivi legati alla funzionalità e agli orari degli uffici della lega calcio regionale il 22.02.2010

AVVERSO

La decisione della Commissione Giudicante 1^ Istanza di TERNI , riportata nel C.U.N°14 DEL 11.02.2010 , con la quale si deliberava, in riferimento alla gara, Calcio a 11,PONTE SANLORENZO-STRETTURA disputata a Ponte San Lorenzo il 05.02.2010 valevole per il campionato, **di squalificare SALVATELLI ALESSANDRO e ROMITI DIEGO ,sino al 05.06.2010, ai sensi art. 136 RD**,ha pronunciato nella riunione del 1°Marzo 2010, a Marsciano, nella Sede Regionale, le seguenti decisioni.

FATTO

Sulla scorta del referto arbitrale la Commissione 1^ Istanza di Terni emetteva la sentenza di cui sopra, nei termini proponeva reclamo la Soc. PONTE SAN LORENZO, adducendo i seguenti motivi:

**IL SALVATELLI,NEL SUBIRE UN BRUTTISSIMO FALLO DI GIUOCO ,REAGIVA CONTRO IL SUO AUTORE;subito dopo,veniva aggredito da un compagno di quest'ultimo,arrivato a spalleggiarlo;
IL ROMITI,vedendo il suo compagno in balia dei due,si frapponeva tra i contendenti,ma veniva colpito,alle spalle e alla testa, da una testata sferratagli da uno dei due avversari e, nonostante fosse caduto a terra,da quest'ultimo, un vero invasato, veniva ad essere ancora colpito,costringendolo a difendersi per ripararsi dai colpi ricevuti.**

Pertanto,la Società chiededi essere ascoltata e di sentire, al proposito,anche il DDG,ai fini di una consistente riduzione delle sanzioni comminate ai due tesserati.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Dopo aver esaminato i documenti ufficiali in suo possesso, il ricorso della Società,avendo ascoltato,nella sede regionale, a Marsciano, i rappresentanti della medesima,avendone parlato,per telefono,con il DDG,impossibilitato a presenziare alla riunione perché ,quella sera,comandato ad arbitrare

DELIBERA

Di ridurre a tutto il 20.04.2010, la sanzione a carico di ROMITI DIEGO, in quanto il DDG confermava alcune delle attenuanti invocate a sua discolpa e difesa, ovvero che era intervenuto per difendere il suo compagno di squadra e che, come scritto in referto, veniva colpito, con una testata, dal suo avversario, caduto a terra, veniva aggredito anche da un altro compagno di quest'ultimo, si rialzava e reagiva, restituendo calci e spintoni, meritevole, pertanto, di essere sanzionato, al contempo di vedersi riconosciuto delle attenuanti, così come previsto dalla Normativa (art.23/b, 27 e 28/a e g RD);

Di ridurre a 4 giornate la sanzione a carico di SALVATELLI ALESSANDRO, derubricando all'art.134 rd, la fattispecie della sanzione applicabile a suo carico, in quanto, come d'altronde si puo' evincere dal referto, il suo era stato un fallo di reazione ed il calcio, dato al suo avversario, va appunto inquadrato in questo senso piu' che come atto vero e proprio di violenza . In effetti, quel"volontario", inserito quasi posticcio dal DDG, nel referto, con una sovrascrittura sulla classica "V"tra le parole "calcio" e "all'avversario" contraddice quanto affermato dallo stesso, un attimo prima, circa la natura dell'illecito commesso dal Salvatelli, ovvero ...espulso "perché faceva un fallo di reazione dando un calcio", UN FALLO DI REAZIONE, quindi,che, proprio per quanto affermato,nel nostro caso, può essere assimilato più ad una scorrettezza che, per forza di cose, per esplicitarsi, deve, obbligatoriamente, estrinsecarsi attraverso un calcio, un pugno, un colpo d'anca, senza per questo che, ogni volta, ciò esprima "un comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto" (art.17 RD). Inoltre, osservazione non secondaria a favore della riduzione della sanzione, non si può non rilevare, come non sia stato, sommamente, coerente, sanzionare il Salvatelli allo stesso modo di altri atleti, responsabili, nella stessa gara, di ben altri e più gravi comportamenti, ben evidenziati nel referto arbitrale.

- di resituire la tassa reclamo;

DISPONE

la pubblicazione della presente delibera nel prossimo Comunicato Ufficiale utile della Lega Calcio

Marsciano, lì 9 Marzo

La Commissione d'Appello di II° Grado Regionale

Tenace Luigi
Fasano Michele
Luigetti Flavio
Fressoia Alfredo
Martelli Riccardo

DECISIONE N°11/2009-10

La Commissione d'Appello di II° Grado Regionale composta da:

Sig. TENACE LUIGI

Responsabile

Sig. FASANO MICHELE

Componente

Sig. LUIGETTI FLAVIO

Componente

Sig. FRESSOIA ALFREDO

Componente

Nel Reclamo proposto da A.S.D.SOCCER 2008 (T.T.L.) il 26.02.2010

AVVERSO

La decisione della Commissione Giudicante 1^ Istanza di Terni, riportata nel C.U. n°16 del 25.02.2010, con la quale si deliberava, in riferimento alla gara, Calcio a 11, AET- TTL, disputata a Terni il 24.02.2010 e valevole per il Campionato, **di squalificare, per 3 gg, ai sensi art.133 RD**, il tesserato, **GIUBILEI ALESSIO**, per **4 gg, ai sensi art 134 RD** i tesserati **POGGIANI MATTEO e RICCIARDI CRISTIANO** ha pronunciato nella riunione del 1°MARZO 2010, a Marsciano, nella Sede Regionale, le seguenti decisioni.

FATTO

Sulla scorta del referto arbitrale la Commissione 1^ Istanza di TERNI emetteva la sentenza di cui sopra;

Nei termini proponeva reclamo la Soc. T.T.L., adducendo i seguenti motivi: Il Giubilei è stato espulso per un semplice fallo in scivolata da dietro, senz'altro addebito, se non un presunto ritardo di uscita dal campo, dovuto al fatto che, come avviene, quasi sempre, in queste occasioni, l'interessato, con educazione, aveva chiesto al DDG il motivo di tanta severità, visto che, spesso, per falli simili, si dà solo un'ammonizione, pertanto 3 gg sembrano davvero eccessive; il Ricciardi era intervenuto, credendo che il Giubilei fosse in pericolo, per allontanare da lui un avversario con una leggera spinta, anche se da dietro, a quest'ultimo, data al semplice scopo di allontanarlo dal suo compagno, venendo, per questo, successivamente, accerchiato da alcuni avversari; allora interveniva il POGGIANI che si prodigava, unicamente, per calmare gli animi e separare i contendenti, cercando di portare via il Ricciardi, venendo, a quel punto, suo malgrado, coinvolto in una mini rissa, strattonato da dietro e, preso per i capelli, buttato a terra.

PERTANTO, per quanto esposto la T.T.L. chiede una ostanziale riduzione delle sanzioni comminate

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Dopo aver esaminato i documenti ufficiali in suo possesso, il ricorso della Società, avendone ascoltato i rappresentanti, convenuti a Marsciano ed avendo sentito, per telefono, il DDG, comandato, quella sera, ad arbitrare,

DELIBERA

- **DI RIDURRE DA 3 A 1 GIORNATA, LA SQUALIFICA A CARICO DEL GIUBILEI, in quanto, al medesimo, così come confermato dal ddg, altro non si può addebitare che un semplice fallo, in scivolata, affatto veniale, sanzionabile, pertanto, a nostro giudizio, con il minimo previsto dall'art.133 RD;**
- **DI RIDURRE DA 4 a 2 GIORNATE la sanzione a carico di POGGIANI MATTEO, in quanto, sono, pienamente, confermate, le circostanze e le attenuanti invocate per lui, intervenuto al solo scopo di mettere pace e portare via il proprio compagno, venendo, solo in parte, coinvolto, nel piccolo assembramento di tesserati, descritto, in referto, dal DDG.**
- **DI CONFERMARE LA SQUALIFICA A 44 GG DI RICCIARDI CRISTIANO, in quanto, pur volendo intervenire a salvaguardia di un compagno, lo ha fatto con forte animosità, dando una bella spinta, da dietro, ad un avversario, innescando anche il formarsi di un piccolo capannello di tesserati di ambedue le squadre che si sono fronteggiati in una mini rissa di cui, come si è visto, ha fatto le spese anche il suo compagno Poggiani.**
- **DI RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.**

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera nel prossimo C.U. Lega Calcio di Terni.

Marsciano, 9 Marzo 2010

LA COMMISSIONE 2^ Istanza

TENACE LUIGI
FASANO MICHELE
LUIGETTI FLAVIO
FRESSOIA ALFREDO

DECISIONE N°12/2009-10

La Commissione d'Appello di II° Grado Regionale composta da:

Sig. TENACE LUIGI

Responsabile

Sig. FASANO MICHELE

Componente

Sig. LUIGETTI FLAVIO

Componente

Sig. FRESSOIA ALFREDO

Componente

Nel Reclamo proposto da SAVERI DAVID, Soc. A.E.T. (Terni), consegnato a mano il 1° Marzo 2010

AVVERSO

La decisione della Commissione Giudicante 1^ Istanza di Terni, riportata nel C.U. n°16 del 25.02.2010, con la quale si deliberava, in riferimento alla gara, Calcio a 11, AET- TTL, disputata a Terni il 24.02.2010 e valevole per il Campionato, **di squalificare, SAVERI DAVID sino al 24.06.2010, ai sensi art.136 RD ha pronunciato** nella riunione del 1° MARZO 2010, a Marsciano, nella Sede Regionale, le seguenti decisioni.

FATTO

Sulla scorta del referto arbitrale la Commissione 1^ Istanza di TERNI emetteva la sentenza di cui sopra;

Nei termini proponeva reclamo SAVERI DAVID, che affermava, rispetto all'estratto del referto arbitrale, e non, come sarebbe piu' giusto, a sommosso giudizio di questa commissione, anche in relazione alle motivazioni della 1^ istanza (**e' vero o no che il ricorso si fa avverso le decisioni della giudicante e non contro il referto arbitrale?**), se queste fossero, anche sinteticamente, esplicitate, in primis, di non essere stato per nulla infastidito dal comportamento del Giubilei, che stava tardando ad uscire dal campo, dopo essere stato espulso, essendo, tra l'altro, anche suo amico personale, piuttosto, mentre si dirigeva verso di lui, per sollecitarlo, amichevolmente, ad uscire per permettere una rapida ripresa del giuoco, veniva, letteralmente, spinto in avanti, lateralmente, rispetto al Giubilei, dall'intervento del compagno di quest'ultimo, Ricciardi Cristiano, accorso, per paura che volesse, in qualche modo, far lui del male, facendoli venire direttamente a contatto, esta contro testa, seppure in maniera molto lieve, procurando, nel DDG, la sensazione della testata volontaria, da cui, poi, la conseguente espulsione e, per conseguenza, la pesante squalifica.

PERTANTO, CHIEDEVA DI ACCERTARE, CON IL DDG, I FATTI E DI VOLER RIDURRE, IN MODO CONSISTENTE, LA SANZIONE A SUO CARICO.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Dopo aver esaminato i documenti ufficiali in suo possesso, il ricorso del tesserato, avendo sentito, per telefono, il DDG, (assente perché comandato, quella sera, ad arbitrare) che, in buona sostanza, ribadendo la dinamica dei fatti, così come descritti in referto, confermava la leggerezza dell'impatto tra i due tesserati, CHE IL TUTTO ERA AVVENUTO, TEMPORALMENTE, QUASI IN CONTEMPORANEA CON L'INTERVENTO, DA TERGO, DEL RICCIARDI, QUINDI NON POTEVA ESCLUDERE, COMPLETAMENTE, L'INVOLONTARIETA' DEL GESTO DEL SAVERI, **avendo, perciò, alla luce di quanto sinora esposto, acquisito buoni elementi probatori, confortati anche dalla corrispondenza della versione dei fatti fornita dai tesserati della T.T.L., incrociando le dichiarazioni di TUTTI GLI INTERESSATI, DDG COMPRESO**

DELIBERA

- **DI RIDURRE A TUTTO IL 25.04.2010 LA SANZIONE A CARICO DEL SAVERI, AI SENSI DELL'ART.134 RD, PIU' ADERENTE AL CASO IN QUESTIONE**
- **DI RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.**

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera nel prossimo C.U.Lega Calcio di Terni.

Marsciano, 9 Marzo 2010

LA COMMISSIONE 2^ Istanza

TENACE LUIGI
FASANO MICHELE
LUIGETTI FLAVIO
FRESSOIA ALFREDO

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DI LEGA

In riferimento alla decisione assunta dal comitato territoriale di Terni di "prorogare il tesseramento di tesserati F.I.G.C. all'attività della Lega Calcio UISP fino alla data del 9 febbraio 2010", il Consiglio Regionale di Lega, in considerazione delle disposizioni della Circolare Nazionale del 31 maggio 2009, della Normativa Nazionale e delle Norme di Partecipazione Regionali,

DELIBERA

di **RITENERE NULLA** la proroga al 9 febbraio 2010 del tesseramento di tesserati F.I.G.C. all'attività della Lega Calcio UISP, precisando che il termine ultimo ed improrogabile resta quello del **31 gennaio 2010**. Pertanto tutti i tesserati e le società, non in regola con tale disposizione, subiranno le sanzioni disciplinari previste per tale infrazione.